



C O M U N E D I C O M U N A N Z A (AP)
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087

TEL. 0736 84381

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DI DETERMINA DEL TECNICO COMUNALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 87 DEL 21-09-20

OGGETTO:

**UTENZE SERVIZIO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO. LIQUIDAZIONE
FATTURE.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che presso tutti gli stabili comunali sono attive le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento nonché i punti della pubblica illuminazione;

VISTO che per il territorio comunale il gestore unico del servizio idrico risulta essere la società CIIP SpA Cicli Integrati Impianti Primari con sede legale in Ascoli Piceno;

CONSIDERATO che per le utenze elettriche ci si avvale delle società Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela con sede legale a Roma e della ditta Repower Vendita Italia con sede a Milano con la quale è stato stipulato un contratto in data 24/06/2006 e da ultimo con la ditta A2A Energia Srl, presente sulla piattaforma ME.PA. per le Marche;

VISTO il Contratto rep. n. 190 del 12.04.2017 con cui è stato affidato alla ditta C.P.M. Gestioni Termiche srl con sede legale in via del Rivo n. 40 - 05100 Terni (TR) il servizio di erogazione del calore negli edifici di proprietà del Comune di Comunanza;

RICHIAMATO al riguardo il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva n. 2006/32/CEE, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, che stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, e per tali finalità *"a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia; b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali."*;

RICHIAMATI IN PARTICOLARE:

- il Capo IV Settore pubblico del predetto decreto che all'art. 12 prevede l'efficienza energetica nel settore pubblico e impone alla pubblica amministrazione l'obbligo, la responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- l'art. 16, comma 4, del predetto decreto, che ha previsto che fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al decreto;
- l'allegato II che ha specificato i requisiti e le prestazioni del contratto di servizio energia, stabilendo che *"Il contratto servizio energia è un contratto che nell'osservanza di specifici requisiti e prestazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia"*;
- il punto 6 dell'allegato II del decreto che, nel fissare in via generale un periodo di durata per tali contratti (*"non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni"*), contempla due deroghe specifiche, in base alle quali: *"qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio di energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori*

prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto” (comma 2, lett. b) e “Nei casi in cui il Fornitore del contratto servizio energia partecipi all’investimento per l’integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell’invilucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua superficie, la durata del contratto non è soggetta alle limitazioni di cui al punto 1” (comma 3);

DATO ATTO che l’analisi della citata proposta comporta la preliminare verifica della ricorrenza dei presupposti di cui al punto 6, c.2, lett. b) dell’allegato II del decreto 115/08, trattandosi di norma derogatoria al divieto di rinnovazione senza gara giustificabile solo nel rispetto delle finalità dalla stessa individuate e di cui al punto 6 c.3, che prevede la deroga alle limitazioni di durata del contratto;

RICHIAMATA da ultimo la sentenza del TAR Veneto 26.01.2017 n.94 che, nel ribadire le finalità e le caratteristiche di tale norma derogatoria, afferma che la stessa non possa essere disapplicata in quanto *“La norma, ove letta nel più ampio contesto in cui si inscrive volto nell’ambito del Dlgs. 30 maggio 2008, n. 115, attuativo della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia, e alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, benché potenzialmente idonea a porsi in termini conflittuali con i principi generali dell’ordinamento comunitario perché deroga ai principi di libera concorrenza, può ritenersi giustificata alla luce della necessità di reperire gli investimenti necessari ad ottenere gli specifici obiettivi perseguiti”*;

RICHIAMATA in particolare la parte di seguito riportata, secondo la quale *“L’art. 6, allegato II, punto 2), lett. b) del Dlgs. 30 maggio 2008, n. 115, ammette la proroga solo a fronte delle definizioni di nuove ulteriori prestazioni, rispetto a quelle già pattuite, che assicurino il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, senza predeterminare la durata della proroga. Pertanto la necessità di una congrua, adeguata e puntuale motivazione che deve accompagnare tutte le ipotesi, di carattere eccezionale, di rinnovo, proroga o rinegoziazione di un contratto ne esce rafforzata dalla necessità che l’Amministrazione dia conto di aver valutato autonomamente ed a seguito di un’apposta istruttoria, l’esistenza di significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica e di risparmi per l’Amministrazione, da considerare comparativamente rispetto a possibili soluzioni alternative (quali il ricorso a finanziamenti esterni o all’attivazione di un nuovo contratto in adesione a una nuova convenzione Consip)”*;

RILEVATO che sono state emesse le seguenti fatture per i servizi espletati da imputare negli appositi capitoli di bilancio 2020:

VISTO il documento unico attestante la regolarità contributiva della ditta C.P.M. in questione – Prot. INPS 21307867;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture elencate con imputazione ai vari capitoli di cui ai codici di bilancio di riferimento:

– DITTA ELEN ENERGIA SPA con sede a Roma:

fattura 004062486510 del 10.09.2020 – importo fatturato, IVA compresa € 387,52;
– DITTA Servizio Elettrico Nazionale-Servizio Maggior Tutela con sede a Roma:
Periodo luglio/settembre 2020 – importo fatturato, IVA compresa € 348,91;
– DITTA REPOWER VENDITA ITALIA SPA con sede a Milano:
servizi e conguagli fino ad agosto 2020 – importo fatturato, IVA compresa € 6.390,74;
servizi e conguagli settembre 2020 – importo fatturato, IVA compresa € 7.289,02;
– DITTA A2A SPA con sede a Milano – importo fatturato, IVA compresa, € 44,76;
– DITTA C.P.M. Gestione Termiche srl con sede a Terni:
Periodo stagione invernale 2019/2020 – importo fatturato, IVA compresa € 14.552,76.

VISTI:

- l'art. 36, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- lo Statuto comunale;

VISTO il d. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

P R O P O N E

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 28.974,09 a favore dei creditori di seguito indicati da imputare negli appositi capitoli di bilancio 2020:

- DITTA ENEL ENERGIA SPA: € 387,52;
- DITTA Servizio Elettrico Nazionale-Servizio Maggior Tutela: € 348,91;
- DITTA REPOWER VENDITA ITALIA SPA: € 13.679,76;
- DITTA A2A SPA: € 44,76;
- DITTA C.P.M. Gestione Termiche srl: € 14.552,76.

2) Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture pervenute al sistema interscambio in formato elettronico per la Pubblica Amministrazione e all'emissione dei relativi mandati di pagamento, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs 267/2000 e del Vigente Regolamento di contabilità;

3) Di dare atto che in ordine al presente provvedimento non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241 del 1990, dell'art. 6 del D.lgs n° 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici;

4) Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al Tar Marche di Ancona entro il Termine di 60 giorni;

5) di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per

quindici giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art.183 comma 9 del D.Lgs. n.267/00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Amedeo Vagnoni)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI –
EMERGENZA E RICOSTRUZIONE POST-SISMA – PATRIMONIO**

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 5293 del 25.06.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Urbanistica – Lavori Pubblici – Emergenza e ricostruzione post-sisma - Patrimonio;

RICHIAMATI l'art. 6 della L. 241/90, gli art.li 9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed il D.Lgs. n. 50/2016, relativi alla nomina e compiti del Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO che la su riportata proposta di determina, formulata dal responsabile del procedimento, è resa ai sensi di quanto espressamente previsto dai citati art. 6 L. 241/90, art.li 9, 10 del d.P.R. n. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50;

VISTO il d.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

DETERMINA

- di approvare la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto di quanto riportato nella citata proposta di determina, formulata dal Responsabile del procedimento, è resa ai sensi di quanto espressamente previsto dai citati art. 6 L.241/90 ed art.li 9,10 del d.P.R. n. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all'art.183 comma 9 del D.Lgs. n.267/00 e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 c.4, D.Lgs. 267/00.

**Il Responsabile del Settore Urbanistica – Lavori Pubblici –
Emergenza e ricostruzione post-sisma – Patrimonio**
(Alvaro Cesaroni)

f.to IL RESP. DEL SERVIZIO

=====
PROT. N. In istruttoria li 21-09-2020

DETERMINAZIONE TECNICO n. 87 del 21-09-2020 - pag. 5 - COMUNE DI COMUNANZA

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 21-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to De Santis Mirella

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESP. DEL SERVIZIO
Alvaro Cesaroni

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-09-20 al 07-10-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li